

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2022, N.9

**DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA
VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA 2022-2024**

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

TITOLO I

Art. 1 Oggetto e finalità

Capo I Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa

Sezione I Turismo

Art. 2 Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016

Art. 3 Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2016

Art. 4 Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016

Art. 5 Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 4 del 2016

Art. 6 Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2016

Sezione II Commercio e tutela dei consumatori

Art. 7 Osservatorio regionale del commercio

Art. 8 Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2017

Sezione III Istruzione e formazione professionale

Art. 9 Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 12 del 2020

Capo II Disciplina della protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria

Art. 10 Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 8 del 1994

Capo III Tributi

Art. 11 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2012

Capo IV Disposizioni ulteriori e finali

Art. 12 Modifica all'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2022

Art. 13 Entrata in vigore

TITOLO I

Art. 1

Oggetto e finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa in linea con gli obiettivi indicati nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR per il 2022) ed in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2022-2024.

CAPO I

Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa

Sezione I

Turismo

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016

1. L'articolo 3 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)), è sostituito dal seguente:

"Art.3

Funzioni delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena

1. Alle Destinazioni Turistiche e al Territorio Turistico Bologna-Modena, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 12 e 12 bis, è conferito l'esercizio delle funzioni e delle attività amministrative relative:

a) all'organizzazione della promo-commercializzazione turistica, in particolare attraverso la realizzazione dei Programmi di attività di cui all'articolo 6;

b) al coordinamento delle attività di informazione e accoglienza turistica, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 13.

2. Le Destinazioni Turistiche e il Territorio Turistico Bologna-Modena svolgono le attività amministrative connesse all'erogazione dei fondi assegnati dalla

Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a) e in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 12 e 12 bis.”.

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2016

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2016 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

Programmi di attività delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna Modena

1. In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 12 bis, le Destinazioni Turistiche e il Territorio Turistico Bologna-Modena, sulla base delle modalità stabilite dalla Giunta regionale e anche al fine di implementare il sistema dei finanziamenti previsti dall'articolo 7, approvano la proposta dei Programmi di attività comprensivi dei:

a) Progetti di marketing e promozione turistica in particolare per il mercato italiano;

b) Programmi turistici di promozione locale.

2. I Progetti di marketing e promozione turistica costituiscono il Programma di promo-commercializzazione turistica per la valorizzazione dell'attrattività e dell'economia delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena.

3. Il Programma turistico di promozione locale è articolato in ambiti di attività e in particolare comprende:

a) i servizi turistici di base dei comuni e delle unioni di comuni relativi all'accoglienza, all'animazione e all'intrattenimento turistico;

b) le iniziative di promozione turistica d'interesse locale.

4. I programmi di attività delle Destinazioni Turistiche e del territorio Turistico Bologna-Modena sono approvati dalla Giunta regionale.

5. Ciascun Programma turistico di promozione locale indica i singoli progetti, anche di scala sovracomunale, ammissibili a contributo ed in particolare quelli presentati dai comuni e dalle unioni di comuni, da loro società e organismi operativi, da enti pubblici, nonché quelli presentati da Pro Loco, Gruppi di azione locale (GAL), Strade dei vini e dei sapori ed associazioni del volontariato.

6. Le spese per la promozione, valorizzazione e promo-commercializzazione effettuate a favore delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena non hanno natura di spese di rappresentanza o di relazioni pubbliche.”.

Art. 4

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016 è sostituito dal seguente:

“2. La Regione provvede:

a) all'attuazione dei progetti di marketing e di digitalizzazione della promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali, e dei progetti tematici trasversali di cui all'articolo 10, comma 4, da parte di APT Servizi;

b) al finanziamento dei Programmi di attività delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena di cui all'articolo 6;

c) al finanziamento delle iniziative di promo-commercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata, aventi i requisiti fissati dalla Giunta regionale;

d) alle spese dei comuni, delle loro unioni, delle Destinazioni turistiche, del Territorio Turistico Bologna-Modena tenuto conto di quanto previsto al successivo articolo 12 bis, inseriti nella rete digitale integrata di servizi d'informazione turistica d'interesse regionale di cui all'articolo 13.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016 è abrogato.

Art. 5

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 4 del 2016

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 4 del 2016, è sostituita dalla seguente:

“f) da rappresentanti delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena”.

2. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 4 del 2016 è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione assembleare, stabilisce la composizione, le modalità di funzionamento della Cabina di regia e, in particolare, le procedure, i criteri, le modalità di

designazione dei membri della Cabina di regia, nonché il numero dei rappresentanti previsti dal comma 1, lettere e), f), g) e h).”.

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2016

1. L'articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2016 è sostituito dal seguente:

“Art. 13

Servizi di accoglienza e di informazione turistica

1. La Regione contribuisce alla gestione da parte dei comuni e delle unioni di comuni dei servizi di accoglienza turistica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), attraverso i Programmi turistici di promozione locale e attraverso la realizzazione di strumenti informatici e dei necessari processi di digitalizzazione.

2. I comuni e le unioni di comuni, le Destinazioni Turistiche, il Territorio Turistico Bologna-Modena possono essere inseriti nella rete digitale integrata di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ed essere ammessi ai finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera d);

3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità organizzative del sistema regionale dei Servizi di accoglienza e di informazione turistica individuando, nell'ambito del medesimo sistema e delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, le funzioni delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena.

4. I comuni e le unioni di comuni possono altresì affidare la gestione di servizi di cui ai commi 1 e 2 in concessione a soggetti pubblici o privati che assicurino il rispetto degli standard definiti dalla Giunta regionale.”.

Sezione II

Commercio e tutela dei consumatori

Art. 7

Osservatorio regionale del commercio

1. Il Comitato tecnico dell'Osservatorio regionale del commercio, nominato ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114), cessa di svolgere la propria funzione e i componenti dello stesso decadono dall'incarico.

2. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 14 del 1999 è sostituito dal seguente:

“3. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono stabilite dalla Giunta regionale.”.

Art. 8

Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2017

1. L'articolo 12 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)) è sostituito dal seguente:

“Art. 12

Misure per l'educazione ai consumi

1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e gli utenti, concede contributi alle associazioni dei consumatori ed utenti iscritte al Registro di cui all'articolo 2, per la realizzazione di progetti e programmi di attività rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1, per l'informazione e l'educazione al consumo consapevole, anche finalizzate ad un uso informato degli strumenti finanziari e alla gestione responsabile del denaro e del risparmio, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, ivi compresa la conciliazione, nonché per l'assistenza fornita attraverso i propri sportelli sul territorio.

2. Le modalità ed i termini per la concessione dei contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle priorità di intervento e dei criteri per la scelta dei progetti e dei programmi di attività da incentivare individuati nel Piano di attività biennale di cui all'articolo 11.”.

Sezione III

Istruzione e formazione professionale

Art. 9

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 12 del 2020

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2020, n.12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021) dopo la parola: “razionalizzazione” sono inserite le seguenti: “e internazionalizzazione”.

CAPO II

Disciplina della protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria

Art. 10

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è aggiunto il seguente:

“3 ter. Non sono in ogni caso indennizzabili tramite il fondo regionale i danni o gli interventi di prevenzione relativi a specie cacciabili in zone in cui è consentita la caccia.”.

CAPO III

Tributi

Art. 11

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2012

1. Il comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali) è sostituito dal seguente:

“10. I veicoli intestati presso il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), ai sensi dell'articolo 5, comma 32° del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), alla Regione ed all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, nonché quelli utilizzati dai medesimi Enti, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 bis della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.”.

CAPO IV

Disposizioni ulteriori e finali

Art. 12

Modifica all'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2022

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 27 maggio 2022, n. 5 (Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente), le parole: “Per l'esercizio 2024 e gli esercizi successivi” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli esercizi successivi al 2024”.

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 luglio 2022

STEFANO BONACCINI